

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLE MODIFICHE DEGLI ARTT. 314-315-643-644-645 C.P.P.

Una delle principali novità introdotte dalla presente proposta di modifica delle norme in materia di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione o a seguito di errore giudiziario, è rappresentata dall'eliminazione della colpa grave quale elemento ostativo per il riconoscimento della riparazione stessa.

Fermo restando il dolo di chi abbia, con la propria condotta, dato o concorso a dare causa alla propria mendace attribuzione di responsabilità, si è ritenuto, invece, di escludere, per l'esercizio del diritto all'equo indennizzo, la colpa grave dell'agente.

L'interpretazione che la giurisprudenza, fin troppo spesso, ha dato della definizione di colpa grave, infatti, si è distaccata da quella che originariamente, nelle intenzioni del Legislatore, era rappresentata esclusivamente da un'evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza nell'osservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che pur non voluta, determinava l'adozione o il mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria.

Troppo di sovente, infatti, condotte non ascrivibili a colpa, o, al più, a gradazioni più attenuate della stessa, sono state interpretate quale colpa grave, con l'inevitabile, e forse voluta, conseguenza di non riconoscere il dovuto e giusto indennizzo.

In ogni caso, si ritiene conforme ad un evidente principio di giustizia come chiunque, senza aver commesso alcun reato, abbia subito un periodo di ingiusta privazione della propria libertà personale, possa vedersi riconosciuto il giusto indennizzo senza doversi discolpare per avere tenuto comportamenti comunque leciti e non penalmente rilevanti.

Il nuovo testo dell'art. 314 c.p.p., inoltre, è stato adeguato rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma.

Con la sentenza 25 luglio 1996, n. 310, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 314 nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Con sentenza 2 aprile 1999 n. 109, è stata dichiarata l'illegittimità dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare.

Le modifiche apportate non costituiscono una innovazione del diritto vivente ma recepiscono quanto già statuito dalla Corte Costituzionale inserendolo all'interno della norma di legge.

È stato, poi, eliminato il termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione di riparazione, sia per l'ingiusta detenzione che per l'errore giudiziario. Tale disposizione è espressione della precisa volontà normativa, rispondente ad esigenze di giustizia ed equità, di non limitare, entro gli stretti limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni, l'esercizio dell'azione riparatoria da parte dell'avente diritto, permettendone allo stesso la proposizione in ogni tempo.

Per le stesse ragioni di equità, è stata espressamente estesa anche ai prossimi congiunti dell'avente diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, l'esercizio della relativa azione nel caso di decesso dello stesso. Tale legittimazione, infatti, era già riconosciuta dall'art. 644 c.p.p. nei casi di riparazione dell'errore giudiziario al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con il condannato, nel caso di morte prima del procedimento di revisione.

Per evitare, tuttavia, che l'azione riparatoria potesse trasferirsi all'infinito ai discendenti del *de cuius*, è stato fissato, un termine di decadenza decennale per l'esercizio da parte dei prossimi congiunti della relativa azione, sia con riferimento all'ingiusta detenzione che alla riparazione dell'errore giudiziario.

La soppressione del comma 2 dell'art. 315 c.p.p., e con esso del limite massimo di 516.456 € per la determinazione dell'entità della riparazione per l'ingiusta detenzione, è diretta alla piena equiparazione tra la quantificazione indennitaria prevista per l'errore giudiziario e quella per l'ingiusta detenzione. In entrambi i casi, quindi, l'indennità, senza nessuna limitazione nel massimo riconoscibile, sarà attribuita tenendo conto della durata del periodo nel quale l'avente diritto sia stato ingiustamente privato della propria libertà e delle conseguenze personali e familiari determinate da tale privazione.

Si vuole così eliminare una ingiustificata differenza di trattamento tra chi abbia subito un periodo di ingiusta detenzione, riconosciuta come tale all'esito di un giudizio di revisione, e chi abbia subito un periodo di ingiusta detenzione riconosciuta come tale all'esito dello stesso procedimento nell'ambito del quale la detenzione è stata sofferta.

È stata, infine, subordinata all'espressa scelta dell'avente diritto, la possibilità che la riparazione venga attuata attraverso la costituzione di una rendita vitalizia, che tenga conto delle condizioni dello stesso e della natura del danno, in luogo del riconoscimento di una somma di denaro a titolo indennitario.